

Milano, 27 luglio 2017

Prot. n. 4962/17

Spett.

Struttura Pianificazione Territoriale
DG Territorio, Urbanistica, Difesa del
Suolo e Città Metropolitana

Alla c.a

Dott. Roberto Laffi

Arch. Maurizio Federici

**OGGETTO: QUESITO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 L.R. 31/2014
COME MODIFICATO DALLA L.R. 16/2017**

Con la L.R. 16/2017 sono state introdotte modifiche alla norma transitoria (art. 5) della L.R. 31/2014 di grande rilevanza per la gestione del territorio dei comuni in attesa della approvazione dei PGT adeguati alle norme sul consumo di suolo di cui al PTR *in itinere*.

In particolare. (i) è stata inserita la possibilità di approvare varianti al documento di piano e piani attuativi in variante (comma 4, art. 5 cit.) a condizione che non si consumi suolo; (ii) è stata prevista la possibilità di prorogare i documenti di piano in scadenza ed anche di quelli già scaduti (comma 5, art. 5 cit.); (iii) è stata eliminata la previsione della sospensione delle previsioni non attuate del documento di piano (comma 9, art. 5 cit.), pur

mantenendo il regime differenziato dei piani presentati entro il termine del 1.6.2017 (commi 6-7-8, art. 5 cit.).

Orbene, rispetto a queste ipotesi, tenuto conto delle diverse richieste inoltrate dai Comuni, si chiede una conferma della corretta interpretazione dell'art. 5 come modificato, che viene qui sunteggiata:

- Con riferimento alla possibilità di attivare piani attuativi su aree di trasformazione successivamente alla scadenza del 1.6.2017, la lettura del comma 9 impone di domandarsi se i Comuni debbano necessariamente deliberare (e in questo caso con quale procedura) tale possibilità, ovvero se i Comuni (sulla premessa che il Documento di piano sia vigente o prorogato) siano tenuti a deliberare solo la decisione di non mantenere la previsione o di modificarla. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione durante i momenti di confronto con Anci Lombardia, si ritiene che questa seconda opzione è quella corretta e coerente con la informativa dell'Assessore Beccalossi sulla L.R. 16/2017. Difatti, poiché la vigenza del Documento di piano include anche quella degli ambiti di trasformazione, i Comuni potrebbero – nell'ambito e con le forme per le varianti di PGT – disporre le opportune modifiche e integrazioni riferite agli ambiti di trasformazione, qualora intendessero non mantenere la possibilità di attivazione (e quindi la vigenza) delle previsioni degli ambiti di trasformazione, mentre nulla dovrebbero fare nel caso non vi fosse l'intenzione di modificare le previsioni di attuazione degli ambiti di trasformazione.

In conclusione

Sulla base delle indicazioni fornite della Regione Lombardia nel convegno del 3 luglio e con riferimento alla necessità di assicurare un diretto rapporto informativo con i Comuni,



tenuto della relazione alla collaborazione attivata con Ancì Lombardia, s'inoltra la presente nota per condividere le più opportune modalità di pubblicizzazione della stessa.

In attesa di un vostro cordiale riscontro, vi inviamo i più cordiali saluti.

Rinaldo Redaelli
Vice Segretario Generale di Ancì Lombardia